

CODICE DEONTOLOGICO DEL PERITO AGRARIO

Testo delle norme di deontologia per l'esercizio della professione di perito agrario

L'ETICA PROFESSIONALE è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione.

Essa, come le regole deontologiche, è il completamento delle norme e delle leggi che si applicano a tutti i Periti Agrari nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

Principi generali

Art.1

1. Il Perito Agrario deve essere sempre libero e professionalmente indipendente; deve sempre essere costantemente rivolto alle conoscenze scientifiche ed agire con coscienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti e vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale o nell'Elenco speciale, sia esso cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo o nell'elenco speciale e dai praticanti nell'esercizio della attività professionale e nei confronti di terzi. Tutti gli iscritti sono tenuti alla loro conoscenza. L'ignoranza delle medesime non libera dalla responsabilità disciplinare degli inadempienti.
3. L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta morale civile e irreprensibile.
4. La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la tutelano, rappresenta un'attività di rilevante interesse Nazionale.

Art.2

1. La potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi professionali ai quali è demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici.
2. All'organo professionale Nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta per una migliore tutela della professione.

3. Il procedimento disciplinare si apre nei confronti del Perito Agrario per tutti quei fatti che, anche non riguardanti la attività professionale, abbiano riflesso sulla sua reputazione professionale o danneggino l'immagine della Categoria.
4. Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla violazione commessa e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze, che hanno contribuito a determinare l' infrazione.
5. Quando nello stesso procedimento siano posti a carico del perito agrario più addebiti la sanzione deve essere unica.

Art.3

1. Le attività previste dall'Ordinamento Professionale di cui alle Leggi 434/68 e 54/91 devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità e decoro, unite ad una adeguata preparazione tecnico culturale.
2. E' dovere del Perito Agrario di curare costantemente la propria preparazione professionale anche avvalendosi delle possibilità offerte alla legge 28 marzo 1968 n.434, cos' come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54, art. 12, lettera -o-

Art.4

1. E' dovere del Perito Agrario di conservare il segreto professionale sull'attività prestata e di mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.
2. Il rispetto del segreto professionale e la riservatezza deve essere mantenuta anche da parte dei collaboratori e dipendenti del perito agrario che hanno partecipato allo svolgimento dell'attività professionale.

Art.5

1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali prescritti dalle vigenti Leggi dandone comunicazione al Collegio di appartenenza.

Art.6

1. E' disciplinarmente censurabile l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive fra gli iscritti nonché nell'espletamento dell'attività professionale in genere.

Art.7

1. E' dovere del Perito Agrario evitare situazioni d'incompatibilità professionale.
2. Il perito agrario, nel dubbio, deve chiedere il parere al proprio Collegio Professionale.

Rapporti con il collegio provinciale

Art.8

1. L'iscrizione all'Albo professionale comporta doveri di rispetto nei confronti del Consiglio del Collegio.
2. Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale appartiene e dovrà fornire allo stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.

3. L'iscritto all'Albo Professionale, ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del Collegio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme; previo richiamo in via privata ed amichevole.
4. Nel caso in cui, persista la trasgressione il Consiglio del Collegio interviene per stabilire il provvedimento disciplinare.

Art.9

1. Il Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle assemblee in modo da non pregiudicare la funzionalità del Collegio Professionale.

Art.10

1. L'iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Collegio.

Art.11

1. I Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o no dal Consiglio del Collegio, devono attenersi alle norme emanate dal Consiglio, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, l'interesse generale della categoria.

Art.12

1. Il Perito Agrario che, pur essendo iscritto all'Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o privati, il cui regolamento vieti l'esercizio della Professione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio del Collegio, anche se in via eccezionale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.

Rapporti con i colleghi

Art.13

1. Ogni Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti degli altri Colleghi rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.

Art.14

1. È scorretto il comportamento diretto alla sottrazione del cliente di un collega.

Art.15

1. Il Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai Colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.
2. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto.
3. Comunque il Perito Agrario, deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.

Art.16

1. Il Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, compie grave mancanza professionale disciplinarmente sanzionabile.

Art.17

1. Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un tentativo di conciliazione.
2. Dissensi professionali, non risolvibili bonariamente, vanno portati per la conciliazione al Consiglio del Collegio provinciale che si pronuncia prima dello scadere dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie.

Art.18

1. Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Perito Agrario" (abbreviazione Per.Agr.).
2. La pubblicità, anche per via telematica, effettuata nel rispetto delle leggi vigenti, deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e, preventivamente autorizzata dal Collegio provinciale territorialmente competente, non deve contenere titoli o specializzazioni professionali diversi da quelli accademici o scolastici che possano trarre in inganno il cliente.
3. Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici, pagine web e sulla carta intestata possono contenere le seguenti indicazioni
 - dati anagrafici, e dati relativi al domicilio professionale e recapiti del professionista ed orario di apertura dello studio al pubblico;
 - titoli di studio che danno diritto alla iscrizione all'albo professionale, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni ;
 - onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

Rapporti con il committente

Art.19

1. Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale e pertanto deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.

Art.20

1. L'incarico deve essere espletato secondo scienza e coscienza e dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia, in questo caso il Perito Agrario propone la consulenza di altro professionista.
2. La prestazione è personale e diretta, eventuali sostituzioni devono essere comunicate al cliente.

Art.21

1. Costituisce grave violazione della correttezza professionale l'accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati qualunque sia la causa.

Art.22

1. Posto che la accettazione dell'incarico professionale deriva dalla competenza a svolgere quell'incarico, il ritardo ingiustificato o mancato adempimento delle prestazioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituisce violazione del dovere professionale.

Art.23

1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati, le notizie di quanto svolto sino a quel momento.

Art.24

1. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto d'interessi con il proprio cliente.

Art.25

1. Il Perito Agrario è tenuto a dare al proprio assistito tutte le informazioni relative all'incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.

Art.26

1. Il Perito Agrario deve applicare il tariffario della Categoria o, quando le prestazioni non vi siano comprese, per analogia ad altri tariffari vigenti. Non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa minima a meno che non intervenga una convenzione scritta.
2. E' fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli importi a favore del committente.
3. Il Perito Agrario ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, per le spese sostenute e trattenerle o compensarle con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.

Art.27

1. Il Perito Agrario che recede dall'incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.

Art.28

1. Poiché l'incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale il Perito Agrario. Nell'assumere l'incarico deve stabilire il termine della prestazione.

Art.29

1. Nel redigere la notula il Perito Agrario deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'attuale tariffa per le presta-

zioni professionali dei Periti Agrari sotto la dizione "Contenuto della Specifica", salvo accordi precedentemente presi fra le parti ai sensi delle vigenti normative.

Art.30

1. Il Perito Agrario è tenuto nel modo più rigoroso al segreto professionale così come previsto dall'ordinamento della professione.
2. Può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale con il consenso del committente e quando è imposto dalla legge.

Rapporti con Enti, Autorità e terzi

Art.31

1. Nei rapporti con i mezzi di informazione il Perito Agrario nel rilasciare dichiarazioni e interviste deve orientarsi al massimo equilibrio e non trarre benefici personali se in concorrenza con i colleghi.

Norme relative a concorsi e commissioni in genere

Art.32

1. Il perito agrario non deve avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito del lavoro dei colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.

Art.33

1. Il Perito Agrario designato o no dal Consiglio del Collegio od eletto a cariche istituzionali od a far parte di qualsiasi tipo di commissione, deve accettare la designazione o nomina e, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle norme deontologiche.
2. In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire nell'interesse e a difesa della categoria.
3. Il Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente al Consiglio del Collegio cui è iscritto l'eventuale nomina in commissioni.

Disposizioni finali

Art.34

1. Le norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli, costituiscono l'integrazione delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l'attività di Perito Agrario quale libero professionista.
2. Esse devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti all'Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque ritenuti dal Consiglio del Collegio, alla cui circoscrizione il collega appartiene, lesivi dell'etica professionale.
3. Ogni abuso o trasgressione nell'esercizio della professione o fatto sconveniente alla dignità professionale è perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 37 e seguenti della

legge 28 marzo 1968 n.434 così come modificata dalla legge 21 febbraio 19910 n. 54 e dal DPR. 731 del 16 maggio 1972.

4. A tale scopo il Consiglio del Collegio provvede ai sensi dell'ordinamento della professione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.

Art.35

1. Il Consiglio del Collegio vigila sull'osservanza da parte degli iscritti, delle presenti norme ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i principi etici sopra enunciati.
2. Ovunque l'infrazione venga commessa l'organo giudicante sarà sempre il Collegio presso il quale il Perito Agrario che ha commesso l'infrazione è iscritto.
3. Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito Agrario, dovrà rimettere al Collegio di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.

Art.36

1. Le presenti norme comuni a tutti i Periti Agrari sono deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i Periti Agrari.

Art.37

1. Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale, i Collegi Provinciali e costituisce parte integrante del Regolamento della Professione di Perito Agrario ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito.